

All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso ART. 157, secondo comma, sostituire le parole da: alla pena fino alla fine del comma con le seguenti: al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenuto conto dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti e la diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, terzo comma, sopprimere le parole: ad effetto speciale.

0. 3. 010. 34. Siniscalchi, Bonito, Carboni, Innocenti.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso ART. 157, secondo comma, dopo le parole: alla pena aggiungere la seguente: massima.

* **0. 3. 010. 12.** Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Lucidi, Magnolfi, Innocenti.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso ART. 157, secondo comma, dopo le parole: alla pena aggiungere la seguente: massima.

* **0. 3. 010. 44.** Buemi, Boato.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso ART. 157, secondo comma, sostituire le parole da: senza tener conto fino alla fine del comma con le seguenti: tenuto conto della diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti e dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti.

0. 3. 010. 78. Fanfani, Boccia.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso ART. 157, secondo comma, sostituire le parole da: senza tener conto fino

alla fine del comma con le seguenti: tenuto conto dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti.

* **0. 3. 010. 11.** Bonito, Finocchiaro, Siniscalchi, Carboni, Lucidi, Magnolfi, Innocenti.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso ART. 157, secondo comma, sostituire le parole da: senza tener conto fino alla fine del comma con le seguenti: tenuto conto dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti.

* **0. 3. 010. 43.** Buemi, Boato.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso ART. 157, secondo comma, sostituire le parole: senza tener conto con le seguenti: tenendo conto.

** **0. 3. 010. 10.** Finocchiaro, Carboni, Bonito, Siniscalchi, Lucidi, Magnolfi, Innocenti.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso ART. 157, secondo comma, sostituire le parole: senza tener conto con le seguenti: tenendo conto.

** **0. 3. 010. 42.** Buemi, Boato.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso ART. 157, sopprimere il terzo comma.

0. 3. 010. 83. Fanfani, Boccia.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso ART. 157, sopprimere il quarto comma.

0. 3. 010. 84. Fanfani, Boccia.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso ART. 157, sopprimere il quinto comma.

0. 3. 010. 85. Fanfani, Boccia.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso ART. 157, quinto comma, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: cinque anni.

0. 3. 010. 76. Fanfani, Boccia.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso ART. 157, sopprimere il sesto comma.

* **0. 3. 010. 13.** Finocchiaro, Carboni, Bonito, Siniscalchi, Lucidi, Magnolfi, Innocenti.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso ART. 157, sopprimere il sesto comma.

* **0. 3. 010. 45.** Buemi, Boato.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso ART. 157, sesto comma, aggiungere, in fine, le parole: e l'eventuale rinuncia non può essere successivamente revocata o, comunque, resa inefficace.

0. 3. 010. 35. Siniscalchi, Bonito, Carboni, Innocenti.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., sopprimere il comma 2.

* **0. 3. 010. 5.** Finocchiaro, Carboni, Bonito, Siniscalchi, Lucidi, Magnolfi, Innocenti.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., sopprimere il comma 2.

* **0. 3. 010. 38.** Buemi, Boato.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., sopprimere il comma 2.

* **0. 3. 010. 65.** Fanfani, Boccia.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., sostituire il comma 2, con il seguente:

2. All'articolo 158 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«I termini di cui al terzo comma dell'articolo 157 decorrono dalla data del provvedimento con cui è stata esercitata l'azione penale».

** **0. 3. 010. 6.** Bonito, Finocchiaro, Innocenti.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., sostituire il comma 2, con il seguente:

2. All'articolo 158 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«I termini di cui al terzo comma dell'articolo 157 decorrono dalla data del provvedimento con cui è stata esercitata l'azione penale».

** **0. 3. 010. 61.** Buemi, Boato.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 158 del codice penale, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

«Per il reato continuato il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata la continuazione».

* **0. 3. 010. 15.** Bonito, Finocchiaro, Siniscalchi, Carboni, Lucidi, Magnolfi, Innocenti.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 158 del codice penale, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

«Per il reato continuato il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata la continuazione».

* **0. 3. 010. 47.** Buemi, Boato.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., sopprimere il comma 3.

**** 0. 3. 010. 30.** Bonito, Finocchiaro, Carboni, Siniscalchi, Lucidi, Magnolfi, Innocenti.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., sopprimere il comma 3.

**** 0. 3. 010. 55.** Buemi, Boato.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., sopprimere il comma 3.

**** 0. 3. 010. 66.** Fanfani, Boccia.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Al primo comma dell'articolo 159 del codice penale, dopo le parole: « o di questione deferita ad altro giudizio » sono inserite le seguenti: « o di rogatoria all'estero ».

*** 0. 3. 010. 23.** Bonito, Finocchiaro, Innocenti.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Al primo comma dell'articolo 159 del codice penale, dopo le parole: « o di questione deferita ad altro giudizio » sono inserite le seguenti: « o di rogatoria all'estero ».

*** 0. 3. 010. 62.** Buemi, Boato.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 3, capoverso ART. 159, primo comma, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) sospensione o rinvio del procedimento o del dibattimento per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento dell'imputato o del difensore.

Conseguentemente:

al medesimo capoverso, terzo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Nell'ipotesi di cui alla lettera b), la prescrizione riprende a decorrere quando viene meno la causa dell'impedimento o comunque il quarantacinquesimo giorno successivo a quello del provvedimento di sospensione o rinvio.;

dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Dopo l'articolo 477 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« ART. 477-bis. (Legittimo impedimento dell'imputato o del difensore). — 1. Quando l'imputato o il difensore non si presentano all'udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice con ordinanza, anche d'ufficio, sospende o rinvia il dibattimento e fissa, entro quarantacinque giorni, la data della nuova udienza. Tale disposizione non si applica se il difensore impedito ha designato un sostituto o quando l'imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito. »

0. 3. 010. 94. Gironda Veraldi.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 3, capoverso ART. 159, primo comma, sopprimere la lettera c).

**** 0. 3. 010. 16.** Bonito, Finocchiaro, Siniscalchi, Carboni, Lucidi, Magnolfi, Innocenti.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 3, capoverso ART. 159, primo comma, sopprimere la lettera c).

**** 0. 3. 010. 48.** Buemi, Bonito.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 3, capoverso ART. 159, primo comma, sopprimere la lettera c).

**** 0. 3. 010. 79.** Fanfani, Boccia.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 3, capoverso ART. 159, primo comma, lettera c), sostituire le parole: dell'impedimento con le seguenti: intercorrente tra il provvedimento di sospensione e la data in cui il processo o il procedimento continuano il proprio corso.

0. 3. 010. 86. Fanfani, Boccia.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 3, capoverso ART. 159, primo comma, lettera c), sostituire le parole: dell'impedimento con le seguenti: in cui perdura la sospensione.

0. 3. 010. 87. Fanfani, Boccia.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 3, capoverso ART. 159, primo comma, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

d) impugnazione dell'imputato, fino alla sentenza che definisce il successivo grado, e comunque per non più di un anno.

0. 3. 010. 88. Fanfani, Boccia.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 3, capoverso ART. 159, secondo comma, sostituire le parole: l'autorità competente accoglie la richiesta con le seguenti: viene notificato all'autorità precedente il provvedimento con il quale la autorizzazione viene concessa o negata.

0. 3. 010. 89. Fanfani, Boccia.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 3, capoverso ART. 159, secondo comma, sostituire le parole: l'autorità competente accoglie la richiesta con le seguenti: la relativa decisione viene comunicata all'autorità giudiziaria.

0. 3. 010. 26. Pisapia, Russo Spena.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 3, capoverso ART. 159, sopprimere il terzo comma.

0. 3. 010. 90. Fanfani, Boccia.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 3, capoverso ART. 159, sopprimere il quarto comma.

* **0. 3. 010. 17.** Bonito, Finocchiaro, Siniscalchi, Carboni, Lucidi, Magnolfi, Innocenti.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 3, capoverso ART. 159, sopprimere il quarto comma.

* **0. 3. 010. 27.** Pisapia, Russo Spena.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 3, capoverso ART. 159, sopprimere il quarto comma.

* **0. 3. 010. 49.** Buemi, Boato.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 3, capoverso ART. 159, sopprimere il quarto comma.

* **0. 3. 010. 91.** Fanfani, Boccia.

All'articolo aggiuntivo 3.010, comma 3, capoverso ART. 159, sostituire il quarto comma con il seguente:

I termini stabiliti dall'articolo 157 non possono essere prolungati oltre i termini di cui all'articolo 161, secondo comma, salvo che la sospensione del procedimento non dipenda da autorità diversa da quella nazionale.

0. 3. 010. 150. (nuova formulazione) La Commissione.

(Approvato)

All'articolo aggiuntivo 3.010, comma 3, capoverso ART. 159, quarto comma, sopprimere le parole: In nessun caso.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: , salvo che la sospensione del procedimento non dipenda da autorità diversa da quella giudiziaria.

0. 3. 010. 102. Kessler, Bonito, Finocchiaro.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 159 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« I termini di cui all'articolo 157, terzo comma, sono altresì sospesi:

1) durante il tempo in cui il procedimento è sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano disposti per esigenze di acquisizione della prova o a seguito di concessione di termini per la difesa;

2) durante il tempo in cui il procedimento è sospeso o rinviato a causa della mancata presentazione, dell'allontanamento o della mancata partecipazione di uno o più difensori che rendano privo di assistenza uno o più imputati ».

*** 0. 3. 010. 24.** Finocchiaro, Bonito, Innocenti.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 159 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« I termini di cui all'articolo 157, terzo comma, sono altresì sospesi:

1) durante il tempo in cui il procedimento è sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non

siano disposti per esigenze di acquisizione della prova o a seguito di concessione di termini per la difesa;

2) durante il tempo in cui il procedimento è sospeso o rinviato a causa della mancata presentazione, dell'allontanamento o della mancata partecipazione di uno o più difensori che rendano privo di assistenza uno o più imputati ».

*** 0. 3. 010. 63.** Buemi, Boato.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., sopprimere il comma 4.

**** 0. 3. 010. 28.** Pisapia, Russo Spena.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., sopprimere il comma 4.

**** 0. 3. 010. 31.** Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Lucidi, Magnolfi, Innocenti.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., sopprimere il comma 4.

**** 0. 3. 010. 56.** Buemi, Boato.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., sopprimere il comma 4.

**** 0. 3. 010. 67.** Fanfani, Boccia.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., sostituire il comma 4, con il seguente:

4. L'articolo 160 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 160. (*Interruzione del corso della prescrizione*). - Il corso della prescrizione è interrotto da uno dei seguenti atti:

1) l'ordinanza che applica le misure cautelari personali;

2) il decreto penale di condanna;

3) la sentenza che definisce il grado del giudizio;

4) la sentenza di cui all'articolo 623 del codice di procedura penale;

5) l'opposizione al decreto penale di condanna;

6) l'atto di impugnazione alla sentenza che definisce il grado di giudizio.

La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno dell'interruzione. Se più sono gli atti interrottivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi. I termini stabiliti nel primo comma dell'articolo 157, anche se interrotti, non possono essere prolungati oltre la metà ».

* **0. 3. 010. 25.** Finocchiaro, Bonito, Innocenti.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., sostituire il comma 4, con il seguente:

4. L'articolo 160 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 160. (Interruzione del corso della prescrizione). - Il corso della prescrizione è interrotto da uno dei seguenti atti:

1) l'ordinanza che applica le misure cautelari personali;

2) il decreto penale di condanna;

3) la sentenza che definisce il grado del giudizio;

4) la sentenza di cui all'articolo 623 del codice di procedura penale;

5) l'opposizione al decreto penale di condanna;

6) l'atto di impugnazione alla sentenza che definisce il grado di giudizio.

La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno dell'interruzione. Se più sono gli atti interrottivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi. I termini stabiliti nel primo comma dell'articolo 157, anche se interrotti, non possono essere prolungati oltre la metà ».

* **0. 3. 010. 59.** Buemi, Boato.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 4, sostituire le parole: i termini di cui all'articolo 161, comma 2 *con le seguenti:* i due terzi.

** **0. 3. 010. 18.** Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Lucidi, Magnolfi, Innocenti.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 4, sostituire le parole: i termini di cui all'articolo 161, comma 2 *con le seguenti:* i due terzi.

** **0. 3. 010. 50.** Buemi, Boato.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., sopprimere il comma 5.

* **0. 3. 010. 29.** Pisapia, Russo Spena.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., sopprimere il comma 5.

* **0. 3. 010. 32.** Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Lucidi, Magnolfi, Innocenti.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., sopprimere il comma 5.

* **0. 3. 010. 57.** Buemi, Boato.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., sopprimere il comma 5.

* **0. 3. 010. 68.** Fanfani, Boccia.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 5, sostituire l'alinnea con il seguente: All'articolo 161 del codice penale, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente.

** **0. 3. 010. 19.** Finocchiaro, Siniscalchi, Bonito, Carboni, Lucidi, Magnolfi, Innocenti.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 5, sostituire l'alinea con il seguente: All'articolo 161 del codice penale, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente.

**** 0. 3. 010. 51.** Buemi, Boato.

All'articolo aggiuntivo 3.010, comma 5, sostituire il capoverso con il seguente:

« Fermi restando i tempi di prescrizione di cui al primo comma dell'articolo 157, in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento superiore alla metà del tempo necessario per la prescrizione del reato.

Per le ipotesi previste dall'articolo 51, comma 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale, nonché per quelle previste dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 i termini stabiliti dall'articolo 157 non possono mai essere prolungati oltre il doppio ».

0. 3. 010. 103. Finocchiaro, Bonito.

All'articolo aggiuntivo 3.010, comma 5, sostituire il capoverso con il seguente:

« Salvo che la sospensione del procedimento non dipenda da autorità diversa da quella nazionale, in nessun caso la sospensione e l'interruzione della prescrizione, anche congiuntamente computate, possono comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, della metà nei casi di cui all'articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all'articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103, 105, e all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ».

0. 3. 010. 151. (nuova formulazione) La Commissione.

(Approvato)

All'articolo aggiuntivo 3.010, comma 5, sostituire il capoverso con il seguente:

« Fatta salva l'ipotesi di cui all'ultimo comma dell'articolo 159, in nessun caso la sospensione e l'interruzione della prescrizione, anche congiuntamente computate, possono comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere. Per le ipotesi previste dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché dagli articoli da 314 a 322-bis del codice penale, l'aumento non può essere superiore al doppio del tempo necessario a prescrivere ».

0. 3. 010. 101. Fanfani, Mantini.

All'articolo aggiuntivo 3.010, comma 5, sostituire il capoverso con il seguente:

« Fatta salva l'ipotesi di cui all'ultimo comma dell'articolo 159 del codice penale, in nessun caso la sospensione e l'interruzione della prescrizione, anche congiuntamente computate, possono comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere. Per le ipotesi previste dal libro II, titoli XII e XIII, dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, l'aumento non può essere superiore ai due terzi del tempo necessario a prescrivere ».

0. 3. 010. 95. Cirielli.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 5, capoverso, sostituire le parole da: sospensione fino a: un quarto con le seguenti: interruzione della prescrizione, può comportare l'aumento di più della metà del tempo necessario a prescrivere.

0. 3. 010. 92. Fanfani, Boccia.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 5, capoverso, sopprimere le parole: , anche congiuntamente computate,

0. 3. 010. 93. Fanfani, Boccia.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 5, capoverso, sostituire le parole: più di un quarto con le seguenti: oltre la metà.

0. 3. 010. 80. Fanfani, Boccia.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 5, capoverso, sostituire le parole: un quarto con le seguenti: tre quarti.

0. 3. 010. 81. Fanfani, Boccia.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 161 del codice penale, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« Quando per più reati connessi si procede congiuntamente, la sospensione o la interruzione della prescrizione per taluno di essi ha effetto anche per gli altri ».

* **0. 3. 010. 20.** Finocchiaro, Bonito, Siniscalchi, Carboni, Lucidi, Magnolfi, Innocenti.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 161 del codice penale, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« Quando per più reati connessi si procede congiuntamente, la sospensione o la interruzione della prescrizione per taluno di essi ha effetto anche per gli altri ».

* **0. 3. 010. 52.** Buemi, Boato.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., sopprimere il comma 6.

** **0. 3. 010. 33.** Bonito, Finocchiaro, Carboni, Siniscalchi, Lucidi, Magnolfi, Innocenti.

(Approvato)

All'articolo aggiuntivo 3. 010., sopprimere il comma 6.

** **0. 3. 010. 58.** Buemi, Boato.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., sopprimere il comma 6.

** **0. 3. 010. 69.** Fanfani, Boccia.

(Approvato)

All'articolo aggiuntivo 3.010, sopprimere il comma 6.

** **0. 3. 010. 152.** La Commissione.

(Approvato)

All'articolo aggiuntivo 3. 010., sostituire il comma 6 con il seguente:

6. La presente legge non si applica ai fatti commessi anteriormente alla data della sua entrata in vigore e ai processi penali pendenti a tale data.

0. 3. 010. 82. Fanfani, Boccia.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, comma 6, sopprimere le parole da: ai procedimenti fino alla fine del comma.

0. 3. 010. 36. Siniscalchi, Bonito, Carboni, Innocenti.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 6, sostituire le parole da: ai procedimenti fino alla fine del comma con le seguenti: e per i quali siano in corso le indagini preliminari.

* **0. 3. 010. 22.** Bonito, Finocchiaro, Siniscalchi, Carboni, Lucidi, Magnolfi, Innocenti.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 6, sostituire le parole da: ai procedimenti fino alla fine del comma con le seguenti: e per i quali siano in corso le indagini preliminari.

* **0. 3. 010. 54.** Buemi, Boato.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 6, aggiungere, in fine, le parole: e non pervenuti alla fase del dibattimento.

** **0. 3. 010. 21.** Bonito, Finocchiaro, Carboni, Siniscalchi, Lucidi, Magnolfi, Innocenti.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 6, aggiungere, in fine, le parole: e non pervenuti alla fase del dibattimento.

** **0. 3. 010. 53.** Buemi, Boato.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. — 1. L'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 157. (*Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere*). La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione.

Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante.

Nel caso di concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale e di circostanze attenuanti si applicano le disposizioni dell'articolo 69.

Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.

Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria si applica il termine di tre anni.

La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato.»

2. All'articolo 158 del codice penale, primo comma, le parole: « o continuato » e le parole « o la continuazione » sono soppresse.

3. L'articolo 159 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 159. (*Sospensione del corso della prescrizione*). — Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:

a) autorizzazione a procedere;

b) deferimento della questione ad altro giudizio;

c) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori e per il tempo dell'impedimento.

Nel caso di autorizzazione a procedere, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta.

La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.

In nessun caso i termini stabiliti dall'articolo 157 possono essere prolungati oltre i termini di cui all'articolo 161, comma 2 ».

4. All'articolo 160, terzo comma, del codice penale le parole: « ma in nessun caso i termini stabiliti nell'articolo 157 possono essere prolungati oltre la metà » sono sostituite dalle seguenti: « ma in nessun caso i termini stabiliti nell'articolo 157 possono essere prolungati oltre i termini di cui all'articolo 161, comma 2 ».

5. All'articolo 161 del codice penale il secondo comma è sostituito dal seguente:

« In nessun caso la sospensione e l'interruzione della prescrizione, anche congiuntamente computate, possono comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere ».

6. Salvo che le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge siano più favorevoli all'imputato, la presente legge si applica ai fatti commessi anteriormente a tale data e ai procedimenti e ai processi penali pendenti alla medesima data.

3. 010. La Commissione.

(Approvato)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. — 1. Il secondo comma dell'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione delle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. Non si tiene conto in ogni caso delle circostanze attenuanti soggettive che non siano oggettivamente valutabili al momento dell'esercizio dell'azione penale ».

3. 01. Kessler, Bonito, Finocchiaro.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. — 1. Il secondo comma dell'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenuto conto dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti ».

* **3. 02.** Kessler.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. — 1. Il secondo comma dell'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenuto conto dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti ».

* **3. 03.** Pisapia.

(A.C. 2055 — Sezione 5)

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

ART. 4.

1. Dopo l'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 è inserito il seguente:

« ART. 30-quater — (Concessione dei permessi premio ai recidivi). — 1. I permessi premio posso essere concessi ai detenuti, ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, nei seguenti casi previsti dal comma 4 dell'articolo 30-ter:

a) alla lettera a) dopo l'espiazione di un terzo della pena;

b) alla lettera b) dopo l'espiazione della metà della pena;

c) alle lettere c) e d) dopo l'espiazione di due terzi della pena e, comunque, di non oltre quindici anni ».

2. Il comma 1 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

« 1. Se la pena detentiva inflitta non supera tre anni, il condannato può essere affidato al servizio sociale fuori dall'istituto per un periodo uguale a quello della

pena da scontare. Il condannato, al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, può essere affidato al servizio sociale se la pena detentiva inflitta non supera i due anni ».

3. Il comma 1 dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dai seguenti:

« 1. La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché la pena dell'arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza, quando trattasi di:

a) donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente;

b) padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole;

c) persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;

d) persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente;

e) persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.

1. 1. Al condannato, al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, può essere concessa la detenzione domiciliare se la pena detentiva inflitta, anche se costituente parte residua di maggior pena, non supera due anni ».

4. Il comma 1-bis dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

« 1-bis. La detenzione domiciliare può essere applicata per l'espiazione della pena

detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1 quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati. La presente disposizione non si applica ai condannati per i reati di cui all'articolo 4-bis e a quelli cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale ».

5. Dopo l'articolo 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354 è inserito il seguente:

« ART. 50-bis — (Concessione della semilibertà ai recidivi). 1. La semilibertà può essere concessa ai detenuti, ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, soltanto dopo l'espiazione dei due terzi della pena ovvero, se si tratta di un condannato per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis della presente legge di almeno tre quarti di essa ».

6. Il comma 1 dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

« 1. Al condannato a pena detentiva che abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare. Per il condannato, al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, è concessa una detrazione di novanta giorni per ogni singolo anno di pena scontata ».

7. Il comma 1 dell'articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

« 1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio, l'affidamento in prova

al servizio sociale, nei casi previsti dall'articolo 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi al condannato che ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale ».

8. Dopo il comma 7 dell'articolo 58-*quater* della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto il seguente:

« 7-*bis*. L'affidamento in prova al servizio sociale nei casi previsti dall'articolo 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi più di una volta al condannato al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 4.

Sopprimerlo.

- * 4. 1. Finocchiaro, Carboni, Bonito, Lucidi, Kessler, Grillini, Siniscalchi, Magnoffi, Mancini.

Sopprimerlo.

- * 4. 2. Pisapia.

Sopprimerlo.

- * 4. 20. Fanfani, Cento, Mantini.

Sopprimerlo.

- * 4. 21. Maura Cossutta, Pistone.

*Al comma 1, capoverso, ART. 30-*quater*, comma 1, sopprimere la lettera a).*

4. 3. Pisapia.

*Al comma 1, capoverso, ART. 30-*quater*, comma 1, sopprimere la lettera b).*

4. 4. Pisapia.

*Al comma 1, capoverso, ART. 30-*quater*, comma 1, sopprimere la lettera c).*

4. 5. Pisapia.

Sopprimere il comma 2.

- * 4. 6. Pisapia.

(Approvato)

Sopprimere il comma 2.

- * 4. 12. Mario Pepe.

(Approvato)

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 4. 25 DELLA COMMISSIONE.

*All'emendamento 4. 25. della Commissione, comma 2-*bis*, capoverso, dopo le parole: quelli previsti aggiungere le seguenti: dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, e dagli articoli 609-*bis*, 609-*quater* e 609-*octies* del codice penale e.*

0. 4. 25. 1. Cirielli.

(Approvato)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

*2-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 47-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354, è premesso il seguente:*

« 01. La pena della reclusione per qualunque reato, ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale e dall'articolo 4-*bis* della presente legge, può essere espiata nella propria abitazione o in altro

luogo pubblico di cura, assistenza ed accoglienza, quando trattasi di persona che, al momento dell'inizio dell'esecuzione della pena, o dopo l'inizio della stessa, abbia compiuto i settanta anni di età purché non sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza né sia stato mai condannato con l'aggravante di cui all'articolo 99 del codice penale ».

4. 25. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 3, sopprimere il capoverso 1.1.

4. 7. Pisapia.

Al comma 3, capoverso 1.1, sostituire le parole: due anni con le seguenti: i tre anni.

4. 13. Mario Pepe.

(Approvato)

Sopprimere il comma 4.

4. 8. Pisapia.

Sopprimere il comma 5.

4. 9. Pisapia.

Sopprimere il comma 6.

4. 10. Pisapia.

(Approvato)

Al comma 7, capoverso, sostituire le parole: ha posto in essere con le seguenti: sia stato riconosciuto colpevole di.

4. 16. Mario Pepe.

(Approvato)

Sopprimere il comma 8.

4. 11. Pisapia.

(A.C. 2055-A – Sezione 6)

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

ART. 6.

1. Dopo l'articolo 94 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è inserito seguente:

« ART. 94-bis – (Concessione dei benefici ai recidivi). 1. La sospensione dell'esecuzione della pena detentiva e l'affidamento in prova in casi particolari nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente, cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, possono essere concessi se la pena detentiva inflitta o ancora da scontare non supera i tre anni. La sospensione dell'esecuzione della pena detentiva e l'affidamento in prova in casi particolari nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente, cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, possono essere concessi una sola volta ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 5.

Sopprimerlo.

* **5. 1.** Bonito, Finocchiaro, Kessler, Grillini, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Mancini, Lucidi.

Sopprimerlo.

* **5. 2.** Pisapia.

Sopprimerlo.

* **5. 3.** Fanfani.

Sopprimerlo.

* **5. 4.** Maura Cossutta, Pistone.

Dopo l'articolo 5 si aggiunge il seguente:

ART. 5-bis.

Il secondo comma dell'articolo 179 c.p. è così modificato: « Il termine è di otto anni se si tratta di recidivi, nei casi preveduti nei commi IV - V - VI dell'articolo 99 ».

Dopo il IV comma dell'articolo 179 c.p. è inserito il seguente:

« 5. Qualora il condannato abbia presentato istanza volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, 1° comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, e di cui all'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica il 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni, i termini di cui al primo, secondo e terzo comma del presente articolo, aumentati del periodo di pena da espriare, decorrono dalla data di presentazione della relativa istanza, purché questa sia stata successivamente accolta ».

5. 010. La Commissione.

(A.C. 2055 – Sezione 7)

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

ART. 6.

1. Il comma 9 dell'articolo 656 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta:

a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;

b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva;

c) nei confronti dei condannati ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 6.

Sopprimerlo.

* **6. 1.** Bonito, Finocchiaro, Kessler, Siniscalchi, Carboni, Lucidi, Mancini, Magnolfi, Grillini.

Sopprimerlo.

* **6. 2.** Pisapia.

Sopprimerlo.

* **6. 4.** Mario Pepe.

Sopprimerlo.

* **6. 5.** Fanfani, Cento, Mantini.

Sopprimerlo.

* **6. 6.** Maura Cossutta, Pistone.

Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera c).

6. 3. Pisapia.

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO
AGGIUNTIVO 6. 01.

All'articolo aggiuntivo 6.01, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e, salvo che le disposizioni vigenti siano più favorevoli all'imputato, si applica ai fatti commessi

anteriore a tale data ed ai procedimenti ed ai processi pendenti alla medesima data.

0. 6. 01. 1. La Commissione.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 7. — 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

6. 01. Mario Pepe.

(Approvato)